

ORDINANZA 5 / 2009

INQUINAMENTO ACUSTICO

Il Direttore Aeroportuale
della Direzione Ancona-Pescara

- VISTI gli artt. 687, 705, 718, 1174, 1175 e 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 modificato dal D. Lgs. 9/5/2005, n. 96 e dal D. Lgs. 15/03/2006, n. 151;
- VISTO il Decreto Legislativo 250/97 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA la legge 26/10/1995 n. 447 – legge quadro sull'inquinamento acustico;
- VISTA l'ordinanza n. 1/2004 del 22/01/2004 dell'ENAC Direzione Aeroportuale An-Pe;
- CONSIDERATA la necessità di rivedere l'ordinanza 1/2004 in quanto non più adeguata all'organizzazione aeroportuale attuale;
- VISTO il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti – ENAC Edizione 2 - Emendamento 5 del 23 settembre 2008;
- VISTO il Decreto 31/10/1997 (metodologia di misura del rumore aeroportuale);
- VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
- VISTO il D.P.R. 11/12/1997 n. 496 (regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili);
- VISTO il D.P.R. 461/85 e la legge 213/83 che recepiscono i principi contenuti negli allegati tecnici (Annesso 16) della Convenzione di Chicago del 07/12/1944;
- VISTI gli articoli 844 del Codice Civile (immissioni di fumo, calore, esalazioni e rumore) e 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone);
- VISTA la procedura antirumore di carattere generale pubblicata in A.I.P. – ENR 1.5-4;
- VISTE Le procedure di avvicinamento (STAR) pubblicate in A.I.P. pagine AD 2 LIPY 4-5; 4-7; 4-9/10 e le procedure di decollo e salita (SID) AD 2 LIPY 6-1;6-3/4; 6-5; 6-7/8;

CONSIDERATA La necessità di limitare al massimo l'inquinamento acustico nelle aree aeroportuali e nelle loro adiacenze, a tutela delle comunità circostanti, degli utenti ed operatori aeroportuali, nonché della qualità dell'ambiente;

VISTI I verbali della Commissione rumore del 09/04/2002 e del 27/05/2009;

ORDINA

Art. 1. Applicabilità

La presente ordinanza si applica sull'aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio di Falconara Marittima.

Art. 2. Prove motori

Ai fini della presente ordinanza per prova motore s'intende:

prova di funzionamento di organi motopropulsori in condizioni statiche, al fine di ottenere elementi atti a prevedere il comportamento di impiego od altri parametri tecnici, e non finalizzate all'immediata partenza dell'aeromobile.

Le prove motori sono vietate dalle ore 23.00 LT alle ore 06.00 LT e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 LT. Non sono soggette a restrizione di orario quelle finalizzate all'esecuzione di voli di linea, postali, di soccorso, sanitari, umanitari, di emergenza, antincendio, di Stato, militari e di quelli che debbano essere immediatamente impiegati. Le prove motori di norma vanno effettuate sulla pista.

Art. 3. Apparatı motopropulsori e auxiliary power unit (APU)

Sul piazzale sosta aeromobili è vietato tenere accesi apparati motopropulsori e APU per più di sessanta minuti prima dell'orario schedato della partenza del velivolo; essi dovranno inoltre essere spenti non oltre venti minuti dopo l'arrivo del velivolo. Solo in casi eccezionali la società di gestione autorizzerà il loro uso per periodi più lunghi di quello indicato, informandone la Direzione Aeroportuale dell'ENAC.

Art. 4. Inversione di spinta

Agli aeromobili in atterraggio è fatto divieto di far uso della inversione di spinta ovvero del reverse dell'elica nei limiti superiori a quelli minimi previsti dal manuale di volo del velivolo eccetto che per motivi di sicurezza e/o operativi.

Art. 5. Utilizzo della pista di volo

Dalle ore 23.00 LT alle ore 06.00 LT è fatto obbligo ai velivoli in atterraggio di utilizzare l'intera lunghezza della pista per portarsi ai parcheggi.

Art. 6. Limitazioni dei voli

Atterraggi e decolli di aeromobili di peso superiore a 5.700 Kg., sono vietati dalle ore 23.00 LT alle ore 06.00 LT ad eccezione dei voli postali, di soccorso, sanitari, umanitari, di emergenza, antincendio, di Stato, militari. Per particolari situazioni, possono essere autorizzati decolli e atterraggi di aeromobili dalle ore 23.00 LT alle ore 06.00 LT dalla Direzione Aeroportuale dell'ENAC attraverso idonea procedura.

Le rotte utilizzabili per l'atterraggio ed il decollo sull'aeroporto di Falconara M. sono pubblicate in AIP Italia (SIDS e STAR), in particolare hanno carattere prescrittivo le rotte relative alla salita iniziale (rif. AIP ENR 1.5-4, punto 2.1) e quelle di avvicinamento e di atterraggio (rif. AIP ENR 1.5-4, punto 2.2) che devono essere rispettate dai velivoli e costituiscono procedure antirumore approvate per l'aeroporto di Falconara M.

Art. 7. Pubblicità dell'Ordinanza

Il gestore aeroportuale curerà l'immediato inserimento della presente ordinanza nel

Manuale di aeroporto e nel Regolamento di scalo, procedendo alla richiesta della modifica delle pagine A.I.P. AD 2 LIPY 1-7; AD 2 LIPY 1-8.

Art. 8. Rispetto dell'Ordinanza

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti a norma del Codice della Navigazione secondo le previsioni dei seguenti articoli:

- **1174.** Inosservanza di norme di polizia.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 6.197,00.
- **1175.** Sanzioni amministrative accessorie.
La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.

Art. 9. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 01 luglio 2009, annulla l'ordinanza 1/2004 ed ogni altra precedente e contrastante disposizione in materia.

Falconara M., 17 giugno 2009

Il Direttore
Riccardo Perrone

